

## TRIBUNALE DI NAPOLI

- VII Sezione Civile -

---

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Gianpiero Scoppa	Presidente
dr. Francesco Paolo Feo	Giudice
dr. Edmondo Cacace	Giudice relatore

Nella procedura fallimentare n. 8 / 2019

Esaminata l'istanza, depositata dalla ricorrente Alma s.p.a. in data 23 dicembre 2020, proveniente da Quojobis s.p.a., con la quale si chiede autorizzazione per modificare la ragione giuridica del pagamento trimestrale di euro 97.471,90 in favore della ricorrente, di modo che soltanto un terzo di tale somma di denaro verrebbe imputata al canone di affitto e due terzi verrebbero invece imputati come versamento non ripetibile in conto di futuro aumento di capitale;

considerato che l'affitto di azienda, che si inserisce all'interno del più vasto piano imprenditoriale a fondamento della proposta concordataria, è stato preceduto da una procedura competitiva pubblica ai sensi dell'art. 163-bis l.f., di modo che anche la tempistica e la misura del corrispettivo cristallizzati nell'offerta risultata vincitrice, e riprodotti nel contratto stipulato fra le parti il 10 febbraio 2020 (art. 7), non possono essere di seguito modificati;

rilevato, del resto, che nell'istanza neppure è precisato se ed in quali termini cronologici verrebbe completato il pagamento del canone d'affitto;

P.T.M.

Rigetta la richiesta di rimodulazione del pagamento della somma di euro 97.471,90 euro dovuta a titolo di canone di affitto d'azienda.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, il 05/01/2021.

Il Giudice relatore  
dr. Edmondo Cacace

Il Presidente  
dr. Gianpiero Scoppa